

Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 207 a iniziativa dei Consiglieri
Mangialardi, Casini, Biancani, Bora, Carancini, Cesetti, Mastrovincenzo, Vitri

Promozione e gestione della circolazione dei crediti fiscali per l'efficientamento energetico
del patrimonio edilizio nelle Marche

Signori Consiglieri,

la proposta di legge in oggetto si propone di superare ed arricchire le iniziative legislative già presentate all'Assemblea legislativa delle Marche prima dell'entrata in vigore del decreto legge 16 febbraio 2023, n. 11, in modo tale da offrire ai soggetti economici coinvolti un ulteriore strumento applicativo di un provvedimento nazionale innovativo, ma anche, piuttosto dibattuto.

Infatti, la gestione dei crediti fiscali derivanti da interventi di cui agli articoli 119 e 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid19" convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha consentito un forte rilancio del settore edile, ma, nel contempo, ha determinato un "blocco" del sistema in quanto le imprese dopo aver acquisito il relativo credito non sono riuscite a "smaltirlo", mettendosi a rischio fallimento. Problematica che purtroppo investe anche committenti privati e tecnici.

La presente proposta di legge intende dare centralità alla Regione Marche che attraverso gli enti pubblici economici regionali e/o società partecipate da essa controllati, (non inclusi ai sensi del decreto legge 16 febbraio 2023, n. 11 nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm), assume un ruolo attivo nella circolazione dei suddetti crediti fiscali derivanti da interventi effettuati da imprese aventi sede legale ed operativa sul territorio regionale e in riferimento ad immobili ubicati sul medesimo territorio.

La proposta di legge consta di sei articoli. L'articolo 1 definisce le finalità del provvedimento, riconosce il rilevante contributo prodotto dalla riqualificazione energetica del patrimonio edilizio e il carattere strategico del settore edilizio e dell'impiantistica civile e promuove la massima diffusione degli strumenti previsti, in ambito nazionale o regionale, per il relativo sostegno.

In coerenza con le suddette finalità, l'articolo 2 declina il ruolo della Regione e dei suoi enti pubblici economici e/o società partecipate da essa controllati e specifica l'attività di monitoraggio e di promozione della misura nazionale per tutto ciò che concerne la circolazione dei crediti fiscali e il rapporto tra imprese e istituzioni di credito. L'articolo 3 regola le modalità di attuazione e definisce i principi e le priorità relative alle imprese coinvolte e agli interventi realizzati (zone PEEP e centri storici). L'articolo 4 invece prevede la clausola valutativa da parte dell'Assemblea legislativa. Infine gli articoli 5 e 6 chiariscono rispettivamente come dall'applicazione della legge non si determinano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale e che la legge assume carattere d'urgenza.